

CONTRATTO

Per la disciplina dell'esecuzione dell'Iniziativa

“IN YOUR INTEREST– Protezione e promozione del miglior interesse dei bambini in Palestina” (AID 011919/02/5)

tramite il Progetto denominato

“Rafforzamento dei servizi di protezione minorile ed empowerment di comunità in Palestina” (Codice Progetto: 011919.02.05/STC/RSPMEC/1)

TRA

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Sede di Gerusalemme (da qui in avanti *AICS Gerusalemme*), codice fiscale n. 97871890584, nella persona del Titolare della Sede, dott. Guglielmo Giordano,

E

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS (da qui in avanti *l'Esecutore*) iscritto all'Elenco dei soggetti senza finalità di lucro con decreto n. 2016/337/000272/3, con sede legale in Roma, Piazza di San Francesco di Paola 9, C.F: 97227450158, rappresentata dal dott. Claudio Tesauro, d'ora innanzi, per brevità, anche *Le parti*,

PREMESSO

- che la Legge n. 125/14 concernente la *“Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”* e in particolare l'art. 1, comma 2, elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo;
- che l'art. 17 della L. 125/2014 istituisce l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
- che l'art. 26 della L. 125/2014, ai commi. 2, 3 e 4, definisce i soggetti della società civile e quelli senza finalità di lucro, ai quali l'AICS può concedere contributi o affidare l'esecuzione di iniziative di cooperazione allo sviluppo;
- che il D.M. n. 113/15 concernente lo *“Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”* definisce, agli artt. 17 e 19, i requisiti per l'iscrizione all'Elenco e le modalità per la concessione dei contributi ai soggetti di cui all'art. 26, comma 3 della L.125/2014;
- che, ai sensi della normativa sopracitata, il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo ha approvato, con Delibera n. 8 del 20/02/2017, le *“Condizioni e modalità per l'affidamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro iscritti all'elenco di cui all'art.26, comma 3, della Legge 125/2014”* e successivamente modificato con Delibera del Comitato Congiunto n.62 del 19/05/2017 e Delibera n.50 del 05/02/2018;
- che il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo ha approvato, con Delibera n. 98 del 19/11/2019, il finanziamento di Euro 4.037.000 per l'iniziativa *“In your interest – Protezione e promozione del migliore interesse dei bambini in Palestina”* - AID 011919, di cui 1.060.000 Euro (un milioni sessantamila/00) dedicati all'iniziativa affidata;
- che è stato pubblicato in data 20/10/2021 sul sito della sede AICS di Gerusalemme (<https://gerusalemme.aics.gov.it/>), l'Avviso per l'affidamento dell'Iniziativa di cui al punto precedente;

- che a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione previste dal già menzionato bando, AICS Gerusalemme ha adottato con determina n. 4 del 07/02/2022 l'affidamento del Progetto dell'Iniziativa "IN YOUR INTEREST – Protezione e promozione del miglior interesse dei bambini in Palestina", n. AID 011919, denominato "Rafforzamento dei servizi di protezione minorile ed empowerment di comunità in Palestina" (Codice Progetto: 011919.02.05/STC/RSPMEC/1) a SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS;

si conviene e stabilisce quanto segue:

Art. 1

(Oggetto)

1. Oggetto del presente contratto è l'affidamento da parte di AICS Gerusalemme del finanziamento per l'esecuzione del Progetto dell'Iniziativa "IN YOUR INTEREST – Protezione e promozione del miglior interesse dei bambini in Palestina", n. AID 011919, denominato "Rafforzamento dei servizi di protezione minorile ed empowerment di comunità in Palestina" (Codice Progetto: 011919.02.05/STC/RSPMEC/1) descritta nell'Allegato A1.
2. L'Esecutore accetta il finanziamento e si impegna a realizzare il Progetto dell'Iniziativa "IN YOUR INTEREST – Protezione e promozione del miglior interesse dei bambini in Palestina", n. AID 011919, denominato "Rafforzamento dei servizi di protezione minorile ed empowerment di comunità in Palestina" (Codice Progetto: 011919.02.05/STC/RSPMEC/1) alle condizioni stabilite nel presente Contratto e dei relativi allegati che ne fanno parte integrante.

Art. 2

(Avvio e durata della realizzazione dell'Iniziativa)

1. Il presente contratto entra in vigore alla data della sua firma.
2. L'esecuzione dell'Iniziativa inizia il primo giorno del mese successivo alla data di erogazione della prima rata del finanziamento da parte di AICS Gerusalemme.
3. Il periodo di implementazione delle attività del Progetto avrà durata massima di 24 mesi, e cesserà congiuntamente alla conclusione del procedimento di approvazione del rapporto finale.

Art. 3

(Modalità di finanziamento ed erogazione del finanziamento)

1. L'importo totale del finanziamento per l'esecuzione del Progetto è pari a 1.060.000,00 (un milione zero sessanta mila/00) Euro, erogato in due rate, pari alle annualità di durata del progetto. La prima rata sarà pari ad Euro 600.000,00 (seicento mila/00).
Le rate successive alla prima, nel caso di anticipo, saranno erogate a seguito dell'approvazione dei rapporti descrittivi e contabili, al netto delle eventuali spese non ammissibili e degli eventuali residui.
Nel caso di erogazione per stato di avanzamento, tutte le rate saranno erogate a seguito dell'approvazione dei rapporti descrittivi e contabili.
L'anticipo, se richiesto, viene erogato a seguito della presentazione di una garanzia fideiussoria pari al 30% dell'importo anticipato, entro il termine indicato nell'Avviso (al punto 18).
2. Si applica il successivo art. 15, comma 1, in relazione all'esigenza di eventuali modifiche.
3. La prima rata di finanziamento sarà erogata all'Esecutore a seguito dell'approvazione, da parte del

dirigente responsabile, dell'atto autorizzativo della spesa.

Art. 4

(Garanzie: polizze assicurative o fidejussioni bancarie)

1. L'Esecutore si impegna a presentare una garanzia, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n.50/2016 e secondo le modalità descritte nel Manuale di gestione rendicontazione di cui all'Allegato A10, così come modificato dalle "condizioni e modalità per l'affidamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della legge 125/2014", approvate con Delibera del Comitato Congiunto n. 50 del 05/02/2018.
2. L'importo di tale garanzia è pari a euro 180.000,00 (Euro centottantamila/00).

Art. 5

(Esecuzione del contratto, rapporti e rendicontazioni)

1. L'Esecutore si impegna a presentare i rapporti descrittivi e contabili nelle modalità e con la tempistica stabilita dall'Allegato A10.
2. L'Esecutore s'impegna a:
 - a) Assicurare la preparazione degli accordi necessari con tutte le Autorità locali coinvolte (nel caso di importazioni deve far riferimento alle procedure di esenzione emanate dal Governo locale o dalla struttura preposta dallo stesso per gestire la situazione di emergenza in corso);
 - b) Rispettare la normativa italiana vigente (anche ad eventuale integrazione di quanto previsto nel manuale) per gli eventuali acquisti di beni e servizi nonché lavori civili di semplice esecuzione tecnico-professionale strettamente accessori, funzionali e strumentalmente indispensabili all'iniziativa, necessari alla realizzazione dell'intervento;
 - c) Stipulare i necessari contratti con le imprese, i fornitori locali e il personale tecnico che operano nei progetti;
 - d) Provvedere alle necessarie attività di supervisione;
 - e) Curare il trasporto di tutte le forniture, coordinandosi con la Sede AICS.
3. AICS Gerusalemme monitora che lo svolgimento dell'iniziativa sia in linea con quanto previsto dal Manuale di gestione e rendicontazione di cui all'Allegato A10.
4. AICS Gerusalemme si impegna ad esaminare ciascun rapporto descrittivo e contabile, approvandolo o sollevando eventuali osservazioni, nei termini e modalità stabiliti dalle procedure di gestione e rendicontazione di cui all'Allegato A10.

Art. 6

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Esecutore si impegna a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine, rende noto che il conto dedicato di cui all'articolo 3 della L.

136/10 è il seguente:

Presso Unicredit Spa

IBAN: IT15P0200803292000401430543

Soggetto delegato ad operare sul conto: Claudio Tesauro, codice fiscale: TSRCLD65R13F839D, funzione Legale Rappresentante

Il trasferimento dei fondi ricevuti sul conto dedicato in Italia avverrà verso un conto dedicato in loco. Di seguito il dettaglio del conto:

Nome Banca	Bank of Palestine
Filiale	Ramallah -- Al Masyouna Branch
Numero conto corrente	2206566-03
IBAN	PS84PAL5045822065660333000003
Valuta	EURO

Soggetto delegato ad operare sul conto in loco: Amna Abbioui; Passaporto No. YB1314591; funzione: Capo Progetto.

Art. 7

(Personale)

1. Per il personale locale impiegato nel Progetto dell'Iniziativa "IN YOUR INTEREST – Protezione e promozione del miglior interesse dei bambini in Palestina", AID 011919, denominato "Rafforzamento dei servizi di protezione minorile ed empowerment di comunità in Palestina" (Codice Progetto: 011919.02.05/STC/RSPMEC/1), l'Esecutore si impegna ad osservare la normativa in vigore localmente.
2. L'Esecutore è altresì responsabile della sicurezza del personale espatriato impiegato nella realizzazione dell'Iniziativa.

Art. 8

(Cause di forza maggiore)

1. Nel caso in cui si verificassero eventi dovuti a "causa di forza maggiore" – quali, a mero titolo esemplificativo, eventi bellici, calamità naturali, disordini all'ordine pubblico, pericolo o particolari situazioni d'insicurezza per il personale espatriato, ecc. – che impediscano il regolare svolgimento delle attività dell'Iniziativa, l'Esecutore notificherà il verificarsi dell'evento ad AICS Gerusalemme, che si riserva la facoltà di avviare una procedura di accertamento.
2. All'esito della predetta procedura, e comunque entro trenta giorni dalla notifica, l'AICS Gerusalemme comunicherà all'Esecutore gli esiti del procedimento e, in caso di accertamento dell'impossibilità oggettiva di prosecuzione delle attività così come inizialmente previste, l'Iniziativa potrà essere modificata, sospesa oppure eventualmente chiusa.

Art. 9

(Irregolarità, inadempienze e misure consequenziali)

1. Nel caso di irregolarità o mancato rispetto dei termini e/o delle condizioni del presente Contratto da parte dell'Esecutore, l'AICS Gerusalemme notificherà all'Esecutore tale irregolarità o inadempienza, invitandolo a provvedere all'adempimento entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni. Trascorso inutilmente detto termine, l'AICS Gerusalemme avvierà il procedimento di revoca del finanziamento concesso.
2. A seguito di revoca del finanziamento, l'Esecutore ha l'obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti e utilizzati in maniera difforme dallo scopo contrattuale o in modo illegittimo e/o gli importi non conformemente rendicontati. Si potrà procedere al recupero degli stessi anche mediante compensazione.
3. In caso di mancata restituzione delle somme dovute entro il termine indicato, comunque precedente alla scadenza della garanzia di cui al precedente art. 3, l'AICS Gerusalemme potrà procedere all'escussione della garanzia per gli importi dovuti.

Art. 10

(Prevenzione della corruzione e frode)

1. Sia AICS Gerusalemme che l'esecutore sono fermamente impegnati a prevenire e identificare pratiche fraudolente, corruttive, collusive o coercitive. A tal fine, l'esecutore e i soggetti che agiscono per suo conto adotterà ogni ragionevole misura per assicurare che l'utilizzo del finanziamento sia conforme ai più alti standard di condotta etica e di integrità.
2. L'esecutore, in accordo alla normativa in materia di anticorruzione e frode, assicurerà che ogni accusa di frode-corruzione, coercizione e collusione, connessa alla realizzazione dell'Iniziativa, così come gli esiti di tali accuse e i dettagli delle azioni intraprese per farvi fronte, sia riportata all'AICS Gerusalemme.
3. A seguito della conclusione di qualsiasi investigazione che identifichi frode o corruzione che coinvolga in tutto o in parte attività finanziate tramite il contributo oggetto del presente contratto, l'esecutore:
 - a) utilizzerà ogni ragionevole mezzo per recuperare ogni parte del contributo, stabilito essere stato oggetto di frode o corruzione;
 - b) su richiesta dall'AICS, rimborserà l'AICS di ogni parte del contributo che l'esecutore sia stato in grado di recuperare a seguito del comma 10.3(a), o attribuirlo ad un'attività mutualmente concordata;
4. Qualsiasi informazione fornita all'AICS Gerusalemme in relazione a qualsiasi questione/aspetto derivante da questo Articolo dovrà essere trattato dall'AICS Gerusalemme come strettamente confidenziale.
5. Qualsiasi ulteriore azione rispetto ai precedenti commi dovrà essere coerente con i principi e la disciplina dell'esecutore.

Art. 11

(Risoluzione delle controversie)

1. Le controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Contratto, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa,

sono deferite alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Italiana, Foro di Roma.

Art. 12

(Responsabilità e referenti)

1. L'AICS Gerusalemme non risponde di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle attività previste dall'Iniziativa di cui al presente Contratto, per i rapporti giuridici contrattuali ed extra-contrattuali concernenti la loro esecuzione, per i maggiori costi che si dovessero verificare per "causa di forza maggiore" quali - a mero titolo esemplificativo - eventi bellici, calamità naturali, disordini all'ordine pubblico, situazioni di pericolo o insicurezza per il personale espatriato, ecc.
2. È attribuita all'Esecutore, in via esclusiva, la responsabilità per i danni eventualmente arrecati dal proprio personale a persone o cose appartenenti a terzi, che si dovessero verificare nell'esecuzione dell'Iniziativa di cui al presente Contratto.
3. I referenti per l'Iniziativa "IN YOUR INTEREST – Protezione e promozione del miglior interesse dei bambini in Palestina", AID 011919, a cui inviare ogni comunicazione, sono i seguenti:
 - a. AICS Gerusalemme: Sede all'estero dell'Agenzia, ai sensi dell'Art. 17, comma 7, della L. 125/2014; Referente per l'Iniziativa Dott. Guglielmo Giordano, recapito telefonico +972 (0)2-5327447, indirizzo di posta elettronica certificata gerusalemme@pec.aics.gov.it;
 - b. Esecutore SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS; Referente per l'Iniziativa dott.ssa Sara MENICETTI, Head of Grants Management Department, indirizzo di posta certificata savethechildren@postecert.it

Art. 13

(Visibilità)

1. L'Esecutore si impegna a garantire una adeguata visibilità alle attività, alle metodologie ed ai risultati del Progetto dell'Iniziativa "IN YOUR INTEREST – Protezione e promozione del miglior interesse dei bambini in Palestina", AID 011919 "Rafforzamento dei servizi di protezione minorile ed empowerment di comunità in Palestina" (Codice Progetto: 011919.02.05/STC/RSPMEC/1) in Italia e presso le Autorità locali, i beneficiari dell'Iniziativa e le Agenzie internazionali eventualmente presenti nell'area, assicurando un chiaro riferimento al finanziamento dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo anche mediante l'utilizzo del logo dell'AICS e secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida sulla Comunicazione della Cooperazione italiana.
2. L'Esecutore assume analogo impegno in relazione alle eventuali opere di riabilitazione ed ai beni distribuiti ai beneficiari in ragione del finanziamento in oggetto.

Art. 14

(Audit e controllo di AICS Gerusalemme)

1. L'AICS Gerusalemme si riserva il diritto di monitorare le attività dell'Iniziativa e di valutare i suoi risultati, nonché di effettuare visite di controllo presso la sede dell'Esecutore in Palestina.
2. L'Esecutore viene informato dall'AICS Gerusalemme, per iscritto e con congruo anticipo, circa la data d'inizio, l'oggetto specifico e il programma di lavoro dell'attività di monitoraggio, in modo da poter assicurare la presenza del personale in grado di prestare la necessaria collaborazione.
3. A conclusione di ogni attività di monitoraggio o di visite di controllo viene elaborato un apposito rapporto. Il monitoraggio sarà svolto all'insegna del controllo collaborativo e nel rispetto del principio

del contraddittorio.

4. Ogni rendiconto annuale sarà verificato dal revisore contabile che ne attesterà l'attendibilità e la corrispondenza al piano finanziario approvato e la conformità normativa.
5. Entro i 5 anni successivi alla data di presentazione del Rapporto finale e della Scheda di chiusura, l'AICS Gerusalemme ha facoltà di effettuare visite di controllo presso la sede dell'Esecutore e nei paesi in cui si sono realizzati i Progetti. L'Esecutore ha quindi l'obbligo di conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile originale relativa all'Iniziativa presso la propria sede per un periodo di almeno 5 anni successivi alla presentazione del rapporto finale e della scheda di chiusura.

A tal fine l'Esecutore dichiara che la documentazione amministrativa e contabile originale del Progetto dell'Iniziativa denominato "IN YOUR INTEREST – Protezione e promozione del miglior interesse dei bambini in Palestina", AID 011919 "Rafforzamento dei servizi di protezione minorile ed empowerment di comunità in Palestina" (Codice Progetto: 011919.02.05/STC/RSPMEC/1) è conservata presso la sede di Save the Children a Ramallah Main Street, Al Rishmawi Building, Near to PEC DAR, Ramallah, Palestina.

Art. 15

(Validità, modifiche ed efficacia)

1. L'Ente Esecutore si impegna a comunicare tempestivamente ad AICS Gerusalemme, tramite PEC, le modifiche dei dati identificativi riportati nel presente Contratto (sede, legale rappresentante, IBAN) e a produrne, con la stessa modalità, le pertinenti dichiarazioni e/o documentazioni sostitutive. Ogni altra modifica richiederà un addendum da allegare quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Non è, in ogni caso, consentita la modifica dei requisiti essenziali del contratto (ex art. 1325 c.c.).
2. Qualora, per provvedimento dell'autorità giudiziaria, una o più delle clausole dovesse essere dichiarata nulla o annullata o in seguito a rilievo degli organi di controllo dovesse divenire inefficace tra le Parti, detta nullità o inefficacia non investirà le clausole valide ed efficaci ovvero la restante parte del Contratto.

Art. 16

(Altre condizioni che si applicano al Contratto)

1. Per l'esecuzione del presente Contratto l'Esecutore intende avvalersi dei Partner AICHA Association for Women and Child Protection, con sede a Gaza, e con il PCC Palestinian Counselling Center con sede Ramallah, le cui modalità di collaborazione sono disciplinate dagli Accordi di partenariato, tutti firmati in data 22/12/2021.
2. Ai Partner non possono essere affidate attività la cui complessiva dimensione finanziaria superi il 25% dell'importo totale del finanziamento. Il partner dovrà seguire nell'effettuazione delle spese le procedure di cui all'Allegato A10. L'Ente esecutore resta responsabile di tutte le attività nei confronti di AICS Gerusalemme. È escluso ogni rapporto anche indiretto tra AICS Gerusalemme e il Partner.
3. Il contratto e i relativi pagamenti non possono essere ceduti a nessun terzo soggetto senza il consenso scritto di AICS Gerusalemme.

Art. 17

(Parti integranti e sostanziali del Contratto e rinvio)

1. Le Premesse unitamente ai seguenti documenti formano parte integrante e sostanziale del presente

Contratto:

- A1. Proposta esecutiva
- A2. Piano finanziario
- A3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione
- A6. Garanzia fideiussoria anticipo (ove applicabile)
- A8. Dichiarazione di esclusività
- A9. Modello Rapporto intermedio e finale
- A10. Manuale di gestione e rendicontazione
- A11a. Modello di rendiconto
- A11b. Chiarimenti rendicontazione
- A12. Modello di Piano Operativo
- A13. Modello Certificato Audit

2. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si rinvia alla Delibera del Comitato Congiunto n. 8 del 20/02/2017, relativa alle *"Condizioni e modalità per l'affidamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro iscritti all'elenco di cui all'art.26, comma 3, della Legge 125/2014"*, alla Delibera del Comitato Congiunto n. 62 del 19 maggio 2017, alla Delibera n. 50 del 5 febbraio 2018 e successivi aggiornamenti, e al bando pubblicato sul sito della sede AICS di Gerusalemme (<https://gerusalemme.aics.gov.it/>) il 20/10/2021.

Gerusalemme, 04/05/2022

Per AICS Gerusalemme

Il Titolare della sede AICS di Gerusalemme



Dott. Ombelino Esordano

Per l'Esecutore

Il rappresentante Legale

Dott. Claudio Tesauro



Firmato digitalmente da CLAUDIO TESAURO
C=IT
O=SAVE THE CHILDREN ITALIA - ONLUS/97227450158